

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore del dott. **Michele Gaetano Giovinazzo**, (c.f. **GVNMHL93S03A662J**) nel giudizio nrg. 12247/2022 pendente dinanzi alla Sez. IV del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all’**Ordinanza della Sezione 4<sup>a</sup> del TAR Lazio – Roma, n. 14583/2022 del 10/11/2022 emessa nel giudizio nrg. 12247/2022.**

**1. Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: **TAR Lazio – Roma, nrg. 12247/2022.**

**2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:**

- Michele Gaetano Giovinazzo (**ricorrente**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Ministero della Giustizia in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del giudizio:**

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) dell’art. 6 del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, nella parte in cui non prevede l’assegnazione di 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza;

per quanto di ragione:

b) della graduatoria definitiva del concorso indicato sub a), pubblicata in data 23/09/2022, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 105 con 25,7 punti;

c) della valutazione e del conseguente punteggio attribuito ai titoli presentati dal ricorrente da parte della Commissione concorsuale, in special modo rispetto alla omessa valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

d) di tutti gli atti di data e numero sconosciuti relativi alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente, compreso il calendario di convocazione e gli atti di immissione in servizio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso sub a) relativa al distretto di Corte di Appello di Trento;

per l’accertamento:

f) del diritto del ricorrente al riconoscimento di 2 punti aggiuntivi per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

**3.1. Sunto dei motivi di ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR**

**CONDICIO CONCURSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta l'omessa valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza in possesso del ricorrente.

In particolare oggetto della censura è l'art. 6, punto 2, lett. b) del Bando, la cui irragionevole formulazione ha determinato l'omessa attribuzione di 2 punti aggiuntivi in favore del ricorrente per il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, debitamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

Il motivo si riporta alla consolidata giurisprudenza del TAR Lazio per cui: *"... rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate."* (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

*Rilevato che l'Amministrazione ha ommesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierna ricorrente."*

(Cfr. *ex multis* TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, nei medesimi termini anche TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

**4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:**

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, **collocati in posizione superiore alla 105°**, si allega al presente avviso la graduatoria in questione:

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Ordinanza della Sezione 4<sup>a</sup>, n. 14583/2022 del 10/11/2022 emessa nel giudizio nrg. 12247/2022.**

**7. Testo integrale del ricorso:**

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
– ROMA**

*Ricorre* il dott. **Michele Gaetano Giovinazzo** nato a Bari il 03.11.1993, (c.f. GVMNHL93S03A662J), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it), fax 081 663383.

**Contro:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

**Ministero della Giustizia** in persona del Ministro p.t.

**Commissione del concorso pubblico a 79 addetti all'ufficio del processo presso il Distretto di Corte di Appello di Trento** in persona del legale rapp.te p.t.;

**nei confronti di:**

**Margherita Palladino** domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [avvmargheritapalladino@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmargheritapalladino@pec.ordineforense.salerno.it)

**Maria Elena Loreti** domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [mariaelenaloreti@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariaelenaloreti@ordineavvocatiroma.org)

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

a) dell'art. 6 del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, nella parte in cui non prevede l'assegnazione di 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza;

**per quanto di ragione:**

b) della graduatoria definitiva del concorso indicato sub a), pubblicata in data 23/09/2022, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 105 con 25,7 punti;

c) della valutazione e del conseguente punteggio attribuito ai titoli presentati dal ricorrente da parte della Commissione concorsuale, in special modo rispetto alla omessa valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

d) di tutti gli atti di data e numero sconosciuti relativi alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente, compreso il calendario di convocazione e gli atti di immissione in servizio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso sub a) relativa al distretto di Corte di Appello di Trento;

**per l'accertamento:**

f) del diritto del ricorrente al riconoscimento di 2 punti aggiuntivi per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

**FATTO**

A) Il dott. Giovinazzo, **laureato in Giurisprudenza**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. **79 unità** di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B) Il ricorrente veniva ammesso al concorso e partecipava alla prova scritta all'esito della quale **consegua 22,5 punti** e risultava, quindi, idoneo, sicché accedeva alla fase di valutazione titoli.

C) In data **23/09/2022**, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria finale di merito, il ricorrente veniva nominato idoneo e **collocato alla posizione 105 con il punteggio complessivo di 25,7 punti che non gli consentiva, per soli 4,125 punti, di rientrare nel novero dei vincitori.**

Venuto a conoscenza del punteggio e della sua composizione (22,5 punti per la prova scritta e **3,2 per i titoli**), il dott. Giovinazzo constatava che l'Amministrazione, ingiustamente, non gli aveva attribuito 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Invero, al ricorrente veniva valutato esclusivamente il voto di laurea, pari a 103, che gli consentiva di ottenere 3,2 punti, ossia 1,6 punti raddoppiati a mente della previsione di cui all'art. 6, punto 2, lett. a) del Bando di concorso.

Sul punto è opportuno precisare che l'art. 6 del Bando nel valutare il voto di laurea **non distingue in alcun modo tra laurea magistrale e laurea triennale attribuendo ai voti di conseguimento di tali titoli il medesimo punteggio**, nonostante percorsi di studio chiaramente non comparabili.

In sintesi, il Bando equipara in maniera illegittima la laurea magistrale e la laurea triennale valutandole egualmente, nonostante i titoli di studio siano indubbiamente di valore differente.

**D)** Ad ogni modo, alcun punteggio veniva attribuito al ricorrente per il possesso della laurea in giurisprudenza, anche, molto probabilmente, in virtù **dell'ambigua** formulazione dell'art. 6 punto 2, lett. b) del Bando di concorso che recita:

*"i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00"*.

Ebbene, la disposizione richiamata, già inserita in precedenti Bandi di concorso per il medesimo ruolo annullati da codesto on.le TAR, è stata applicata dall'Amministrazione in maniera irragionevole ed in netta violazione della *par condicio* concorsuale.

Infatti, il punteggio ivi previsto è stato assegnato **ai candidati che hanno partecipato al concorso in forza del possesso di una laurea triennale e titolari anche di una laurea specialistica/magistrale, anche nel caso in cui questa fosse diretta continuazione del percorso di studi triennale.**

Come meglio si motiverà in seguito, questa scelta ha determinato un'ingiusta discriminazione nei confronti di quei candidati, tra i quali figura il ricorrente, che sono in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico, i quali, **non** hanno visto differenziata la valutazione del proprio titolo di studio (superiore) rispetto ai candidati in possesso della laurea triennale, mentre **i 2 punti aggiuntivi sono stati riconosciuti ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica che, complessivamente, è un percorso di studio equivalente a quello magistrale.**

Orbene, l'omessa assegnazione di due punti aggiuntivi al ricorrente è frutto di una evidente disparità di trattamento, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**I.a.** Orbene, il punteggio attribuito ai titoli presentati dal ricorrente (3,2 punti) è illegittimo, laddove, in forza dell'irragionevole disposizione di cui all'**art. 6, punto 2, lett. b)**, **gli sono stati negati 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, debitamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso.**

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata:

*"b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:*

*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;"*.

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed immotivatamente discriminatoria, poiché determina un indebito vantaggio nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso grazie al possesso di una laurea triennale e che hanno indicato quale titolo di studio ulteriore il possesso di una laurea specialistica, anche nel caso in cui quest'ultimo titolo fosse **naturale prosecuzione** della laurea triennale indicata come titolo di ammissione.

**I.b.** Orbene, il pregiudizio arrecato al ricorrente dalla disciplina di valutazione dei titoli **si manifesta già al punto 1 dell'art. 6 del Bando.**

Infatti, la norma, che regola il punteggio da attribuire al voto di conseguimento del titolo di studio indicato quale titolo di ammissione al concorso, **non distingue** tra lauree a ciclo unico (magistrali e diplomi di laurea V.O.) e lauree triennali/specialistiche, tali titoli vengono illegittimamente equiparati, con evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come il ricorrente, hanno partecipato in forza di un titolo di studio superiore rispetto a quello minimo per l'accesso al concorso.

In sostanza, un candidato che ha partecipato in forza di una laurea triennale otterrà, per il voto di conseguimento, il medesimo punteggio di un candidato ammesso grazie ad una laurea magistrale, nonostante tali titoli siano di natura differente e la magistrale sia certamente superiore alla triennale e, quindi, meritevole di una valutazione aggiuntiva e **differenziata.**

Quantomeno i candidati in possesso di una laurea magistrale, debitamente indicata nella domanda di ammissione al concorso, come nel caso del dott. Giovinazzo, avrebbero avuto diritto ad ottenere un **punteggio aggiuntivo** per il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto ai fini di partecipazione alla selezione.

Su questioni identiche alla presente si è già espresso più volte codesto on.le TAR Lazio, che ha censurato il Bando relativo al concorso per il reclutamento di 8171 unità di addetti all'Ufficio del Processo, proprio per l'illegittima equiparazione tra laurea magistrale e laurea triennale, nonché per l'omessa attribuzione di 2 punti aggiuntivi ai candidati che avevano indicato quale titolo di ammissione al concorso una laurea magistrale (da ultimo, TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 12130/22 del 23/09/2022).

Invero, il Bando impugnato è **uguale** a quello oggetto delle pronunce di annullamento in parola, a tal uopo si può comparare l'art 6 dei due bandi e si constaterà **che sono identici**.

Infatti, anche l'art. 6 del Bando 8171 unità per l'Ufficio del Processo non differenziava il punteggio attribuito, quindi, al voto di conseguimento della laurea triennale rispetto al voto di conseguimento della laurea magistrale e, come nel presente caso, l'attribuzione dei 2 punti aggiuntivi è stata concessa esclusivamente per le lauree magistrali/specialistiche ulteriori rispetto al titolo di partecipazione, anche nel caso di naturale proseguimento della triennale indicata come titolo di ammissione, attribuendo un **indebito vantaggio** ai candidati che avevano partecipato al concorso grazie al possesso di una laurea triennale.

Su tale questione questo TAR con decine di pronunce affermava il seguente principio: "... **rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.**

**Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.**" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

**Rilevato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierna ricorrente.**" (Cfr. ex multis TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, nei medesimi termini anche TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Sicché, il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere la valutazione, come titolo aggiuntivo, della laurea magistrale in giurisprudenza con attribuzione di 2 punti aggiuntivi rispetto ai 3,2 già conseguiti per i titoli presentati.

**I.c.** Anche nel presente concorso, il cui Bando è identico a quello che ha dato luogo alla menzionata giurisprudenza, si concedeva, all'art. 2 del Bando rubricato "Requisiti per l'ammissione", la possibilità di partecipare sia ai titolari di laurea magistrale/diploma di laurea che a coloro i quali erano in **possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici**. Ebbene, tale previsione avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per la partecipazione, ma l'errata formulazione – o applicazione da parte della Commissione – dell'art. 6, lett. b), del Bando ha impedito tale attribuzione.

Di contro, l'ambigua formulazione dell'anzidetta norma, ha fatto sì che la possibilità di accedere al concorso con il possesso di una laurea triennale, abbia conferito un indebito vantaggio ai candidati che hanno partecipato in forza di tale titolo che erano anche in possesso di una laurea specialistica frutto del completamento del relativo ciclo di studi.

Infatti, i candidati in possesso degli altri titoli di studio utili all'accesso alla procedura selettiva (diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza e laurea magistrale in LMG/01 Giurisprudenza), seppur in possesso di un titolo equivalente a quello vantato dai candidati che hanno ottenuto i 2 previsti dall'art. 6 lett. b), hanno subito un'ingiusta **penalizzazione**, dovuta esclusivamente al fatto di aver conseguito un titolo di laurea che prevede un percorso di studi a **ciclo unico** e non uno che prevede il conseguimento di una laurea triennale e di una biennale.

In altre parole, la clausola del Bando impugnata, o l'interpretazione che ne ha dato la Commissione concorsuale, ha fatto sì che candidati in possesso di titoli di studio **equivalenti** abbiano ingiustamente ottenuto valutazione dei titoli **differenziate**.

Ne consegue che la clausola del Bando impugnata risulta essere illegittima nella parte in cui non riconosce 2 punti aggiuntivi anche ai candidati che hanno partecipato alla procedura grazie al possesso di una laurea magistrale a ciclo unico, in tal modo pregiudicandoli rispetto ai candidati che hanno partecipato in virtù di una laurea triennale.

**In conclusione, considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso in quanto titolare di laurea magistrale in giurisprudenza, l'accertamento dell'esposta illegittimità gli consentirebbe di ottenere 2 punti aggiuntivi che, sommati ai 3,2 punti già ottenuti gli consentirebbero un importante miglioramento nel piazzamento in graduatoria, aumentando esponenzialmente le sue possibilità di assunzione a seguito di scorrimento.**

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'errata valutazione dei titoli in possesso del ricorrente, e debitamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso, gli hanno sottratto ben 2 punti.

Infatti, il dott. Giovinazzo si è collocato **alla posizione 105 con il punteggio complessivo di 25,7 punti mentre, se avesse ottenuto 2 punti aggiuntivi – raggiungendo i 27,7 punti – per la laurea magistrale in giurisprudenza, avrebbe raggiunto la posizione 75, a soli 2,125 punti ed a 29 posizioni dall'ultimo dei vincitori non riservisti che si è collocato alla posizione 46.**

In sintesi, la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la laurea in giurisprudenza è costata al ricorrente **ben 30 posizioni in graduatoria** che, considerati i prossimi scorrimenti di graduatoria nonché la possibilità di utilizzo della graduatoria anche da parte di differenti corti di appello, possono risultare determinati per il conseguimento del bene della vita ambito.

Sotto il profilo del *periculum* si evidenzia, altresì, che la procedura di scelta sedi ed immissione in servizio dei vincitori è in corso e che, pertanto, conclusa tale fase, si procederà con i primi scorrimenti.

In considerazione di ciò, **si chiede a codesto on.le Collegio di disporre il riesame della posizione del ricorrente nel senso indicato in ricorso, applicando alla presente vicenda la consolidata giurisprudenza formatasi in seno a codesto on.le Collegio.**

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva di merito per il distretto di Corte di Appello di Trento del concorso in questione, **conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale di FormezPA e del Ministero della Giustizia.**

#### **P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è soggetta a CU pari ad €. 325,00.

Napoli – Roma, lì 11/10/2022

Avv. Riccardo Ferretti